



COMUNE DI SAN DONACI
PROVINCIA DI BRINDISI

72025 P.zza P.Faggiano

P.I. 01432100749; C. F. 80001990748
TEL. 0831/631205; FAX 0831/631212

UFFICIO TECNICO - III SETTORE

Prot. n° 10187 del 20/07/2014

AVVISO PUBBLICO

PER INDIVIDUAZIONE DI SOGGETTI INTERESSATI AL POSIZIONAMENTO E ALL'INSTALLAZIONE
DI ECO COMPATTATORI SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI SAN DONACI

In esecuzione della delibera deliberazione N. 65 del 23 luglio 2014 della Giunta Comunale di SanDonaci, immediatamente esecutiva, avente ad oggetto "ATTO DI INDIRIZZO PER L'INSTALLAZIONE DI ECO-COMPATTATORI PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DEI RIFIUTI DA IMBALLAGGI IN PLASTICA ED ALLUMINIO E DELLE BOTTIGLIE IN VETRO" e nell'ottica di incentivare i cittadini verso un comportamento più rispettoso dell'ambiente e della collettività, quale ulteriore servizio rivolto alla cittadinanza, ed al fine di incentivare la raccolta differenziata dei rifiuti si intende promuovere un servizio di raccolta differenziata che premi i cittadini virtuosi attraverso un ritorno economico.

Questa iniziativa prevede l'installazione sul territorio del Comune di San Doanci di 2 eco-compattatori per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi in plastica, alluminio e bottiglie in vetro, da posizionare in via W. Tobagi (area di fronte alla sala polifunzionale) e presso la scuola media di via Verdi, dove i cittadini conferiscono direttamente i predetti rifiuti (bottiglie in plastica, lattine in alluminio e bottiglie in vetro) con la possibilità di accumulare dei punti con valenza di buoni sconto spendibili in esercizi commerciali convenzionati;

Le ditte interessate a partecipare a questa iniziativa, che non comporterà il riconoscimento di alcun corrispettivo, dovranno essere in possesso dei seguenti requisiti:

- iscrizione nel Registro delle Imprese presso la C.C.I.A.A.;
- iscrizione all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, nelle categorie e classi idonee al servizio
- iscrizione all'Albo nazionale trasportatori per conto di terzi.

Nell'istanza di partecipazione, da presentarsi in bollo, le ditte dovranno inoltre dichiarare:

- a) di non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186 bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- b) che nei loro confronti non è pendente procedimento per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'articolo 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n.575; l'esclusione e il divieto operano se la pendenza del procedimento riguarda il titolare o il direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale; i soci o il direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo, i soci accomandatari o il direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice, gli amministratori muniti di

poteri di rappresentanza o il direttore tecnico, o il socio unico persona fisica, ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società;

c) che nei loro confronti non è stata pronunciata sentenza di condanna passata in giudicato, o emesso decreto penale di condanna divenuto irrevocabile, oppure sentenza di applicazione della pena su richiesta, ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per reati gravi in danno dello Stato o della Comunità che incidono sulla moralità professionale; è comunque causa di esclusione la condanna, con sentenza passata in giudicato, per uno o più reati di partecipazione a un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio, quali definiti dagli atti comunitari citati all'articolo 45, paragrafo 1, direttiva Ce 2004/18; l'esclusione e il divieto operano se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti: del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale; dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico se si tratta di società in accomandita semplice; degli amministratori muniti di potere di rappresentanza o del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata; l'esclusione e il divieto in ogni caso non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima;

d) di non aver violato il divieto di intestazione fiduciaria posto all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990, n. 55; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

e) di non aver commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro, risultanti dai dati in possesso dell'Osservatorio;

f) di non aver commesso grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate dalla stazione appaltante che bandisce la gara; o che hanno commesso un errore grave nell'esercizio della loro attività professionale, accertato con qualsiasi mezzo di prova da parte della stazione appaltante;

g) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

h) che nei loro confronti non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione in merito a requisiti e condizioni rilevanti per la partecipazione a procedure di gara e per l'affidamento dei subappalti.

i) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, alle norme in materia di contributi previdenziali e assistenziali, secondo la legislazione italiana o dello Stato in cui sono stabiliti;

l) la propria condizione di non essere assoggettato agli obblighi di assunzioni obbligatorie di cui alla legge 68/99 (nel caso di concorrente che occupa non più di 15 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora non abbia effettuato nuove assunzioni dopo il 18 gennaio 2000);

l-bis) oppure l'osservanza delle norme della legge n. 68/1999 che disciplina il diritto dei lavori dei disabili (nel caso di concorrente che occupa più di 35 dipendenti oppure da 15 a 35 dipendenti qualora abbia effettuato una nuova assunzione dopo il 18 gennaio 2000)

m) che nei loro confronti non è stata applicata la sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231 o altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 36-bis, comma 1, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;

m-bis) che nei confronti, ai sensi dell'articolo 40, comma 9-quater, non risulta l'iscrizione nel casellario informatico di cui all'articolo 7, comma 10, per aver presentato falsa dichiarazione o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione SOA.»

m-ter) di non essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203,

m-quater) oppure di essere stati vittime dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, ma di aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrono i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'Autorità di cui all'articolo 6, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio.

n) di non trovarsi, rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

OGGETTO

L'impresa individuata dovrà posizionare e installare sul territorio del Comune di San Doanci n. 2 eco compattatori per la raccolta differenziata dei rifiuti da imballaggi in plastica, alluminio e bottiglie in vetro da posizionare in via W. Tobagi (area di fronte alla sala polifunzionale) e presso la scuola media di via Verdi, "fuori terra" o collocati con assenza di scavi da impiegarsi per la raccolta differenziata degli imballaggi di plastica, alluminio e bottiglie in vetro, con emissione dello scontrino all'atto del conferimento dei rifiuti.

In particolare l'impresa dovrà:

1. individuare a proprio carico gli allacci per la fornitura dell'energia elettrica;
2. farsi carico del posizionamento e dell'installazione sul territorio di n.2 eco compattatori "fuori terra" o collocati con assenza di scavi da impiegarsi per la raccolta differenziata degli imballaggi plastica, alluminio e bottiglie in vetro;
3. gestire i necessari accordi con le attività commerciali locali al fine di attuare operazioni di comarketing legata all'emissione dello scontrino all'atto del conferimento dei rifiuti.
4. occuparsi della raccolta e del trasporto fino al luogo di conferimento del rifiuto differenziato costituito da imballaggi in plastica, alluminio e bottiglie in vetro;
5. procedere alla pesatura puntuale del materiale raccolto contenitore per contenitore;
6. ottimizzare i circuiti e la frequenza di raccolta; la fornitura o dotazione iniziale comprenderà tutti gli eco compattatori ed il posizionamento riguarderà anche eventuali successivi spostamenti necessari in corso di validità del contratto e la realizzazione di eventuali nuove postazioni con ulteriori eco compattatori; tutti gli eco compattatori da impiegarsi restano di proprietà dell'impresa aggiudicataria;
7. procedere alla pulizia e al lavaggio almeno annuale dei contenitori;
8. farsi carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché della sostituzione di eco compattatori eventualmente deteriorati, esistenti sul territorio, con altri sempre forniti dall'operatore economico ;
9. rilevare e comunicare i quantitativi raccolti per ogni svuotamento/giro accompagnati dai

formulari di identificazione intestati al Comune di San Donaci, trasmettere mensilmente i dati quantitativi del rifiuto raccolto diviso per codice CER, nonché curare le procedure per il riconoscimento al Comune di San Donaci dei contributi CONAI;

Per il servizio svolto non sarà erogato alcun corrispettivo.

L'azienda aggiudicataria dovrà curare le procedure per il riconoscimento al Comune di San Donaci dei contributi CONAI.

L'azienda aggiudicataria dovrà riconoscere uno sconto espressa in [euro x kg = 1 punto] quale sconto da riconoscere al cittadino al fine di attuare operazioni di comarketing legata all'emissione dello scontrino all'atto del conferimento dei rifiuti, che sarà oggetto dell'offerta economica

MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA:

Le ditte interessate devono far pervenire un plico chiuso, indirizzato al Comune di San Donaci Piazza Pompilio Faggiano – 73025 San Donaci (BR) – recante l'intestazione del mittente e l'indirizzo dello stesso, completo di telefono, fax, -mail, pec e P. IVA e la dicitura

“Posizionamento e installazione Eco Compattatori nel Comune di San Donaci”. Il plico dovrà contenere:

1. L'istanza di partecipazione, utilizzando l'allegato modulo A
2. L'offerta tecnica tenendo conto delle caratteristiche tecniche di cui all'art. 3 del Capitolato allegato al presente avviso;
3. L'offerta economica di cui agli artt. 5 e 12 del capitolato allegato al presente avviso utilizzando l'allegato modulo B. La ditta dovrà presentare l'offerta economica espressa in s [euro x kg = 1 punto], per ogni frazione raccolta, quale sconto da riconoscere al cittadino al fine di attuare operazioni di comarketing legata all'emissione dello scontrino all'atto del conferimento dei rifiuti, che sarà oggetto dell'offerta economica;
4. L'offerta tempo, espressa in giorni dalla data del affidamento definitivo, di inizio servizio utilizzando l'allegato modulo C. Non saranno ammesse offerte che prevedono un inizio servizio oltre i 60 giorni.
5. Copia del capitolato allegato al presente avviso firmato su ogni pagina.

In caso di interesse a presentare offerta in costituenda associazione temporanea di impresa l'istanza deve essere trasmessa, nell'unico plico, da tutti i futuri componenti del raggruppamento.

Il plico, da consegnare esclusivamente a mezzo di raccomandata postale o agenzia di recapito o a mano, deve pervenire, entro e non oltre il seguente termine perentorio fissato:

ore 12.00 del giorno 09 dicembre 2014, all'indirizzo sopra indicato.

Per la consegna a mano, l'orario di servizio al pubblico è il seguente:

dal lunedì al venerdì 8.00-12.00 / giovedì 15.30-18.00

Non fa fede il timbro postale. Si declina ogni responsabilità in ordine a disservizi postali o di altra natura che impediscano il recapito del plico contenente l'offerta entro il termine predetto. Il termine si riferisce al momento della consegna del plico presso gli uffici del Comune di San Donaci e non alla data di spedizione dello stesso. Non saranno ammesse alla selezione le offerte pervenute oltre tale termine, anche se sostitutive o aggiuntive di precedenti offerte.

Tutta la documentazione dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante dell'impresa interessata.

La firma del legale rappresentante dovrà essere debitamente autenticata o, in alternativa, pena l'esclusione, dovrà essere allegata fotocopia di valido documento di riconoscimento.

PROCEDIMENTO PER LA SELEZIONE DELLA DITTA

Sulla base delle offerte pervenute il Comune di San Donaci, con apposita commissione che verrà nominata, provvederà a selezionare la ditta che presenterà il punteggio maggiore sulla base della valutazione dell'offerta tecnica, dell'offerta economica e dei tempi di inizio del servizio.

Per quanto non espressamente indicato nel presente avviso si rimanda al relativo capitolato.

Secondo la normativa vigente il trattamento dei dati sarà improntato a principi di correttezza, liceità e trasparenza e di tutela della riservatezza e dei diritti.

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 si informa che:

- i dati richiesti sono raccolti per le finalità inerenti alla procedura
- il conferimento dei dati richiesti ha natura obbligatoria.

Il presente avviso unitamente al Capitolato è pubblicato sul sito internet del Comune di san Donaci all'indirizzo: www.sandonaci.net – Sezione Pubblicazioni – Bandi di gara e concorsi, per giorni 15 (quindici) naturali e consecutivi.

Per informazioni inerenti il presente avviso si può far riferimento all'Ufficio LL.PP del Comune di San Donaci – tel. 0831.631205 – lavoripubblici@sandonaci.net :

Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico - III Settore

Responsabile del Procedimento

Ing. Arcangelo ARNESANO

